

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3534

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI LELLO FINUOLI, SARACENI, SCERMINO, BONITO

Modifiche all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
in materia di collocamento obbligatorio

Presentata il 6 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alle ricorrenti ondate di indignazione per le assunzioni di « falsi invalidi » presso le amministrazioni dello Stato, delle aziende e di altri enti pubblici, non è mai seguita una modifica normativa tendente, quanto meno, ad arginare un fenomeno degenerativo che negli anni ha assunto un carattere di massa.

La legge 2 aprile 1968, n. 482, sui collocamenti obbligatori di lavoratori presso le aziende private e le pubbliche amministrazioni riveste un alto carattere sociale riparatorio nei confronti di categorie svantaggiate (invalidi di guerra, militari e civili, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, ciechi, sordomuti, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, ex tubercolotici e profughi) che, a causa di menomazioni

fisiche o psichiche e per sfavorevoli condizioni sociali, mal competerebbero nel mercato del lavoro o nei concorsi pubblici.

Vi è, però, una evidente disparità di trattamento tra i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria presso aziende private e quelli aspiranti ad un pubblico impiego. Mentre i primi sono assunti in base a graduatorie che l'azienda privata non può ignorare, con conseguente facoltà di adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancato rispetto delle graduatorie stesse o in caso di diniego dell'assunzione, i secondi possono essere liberamente (ed arbitrariamente) scelti ed assunti dalle pubbliche amministrazioni senza nessun criterio legale di preferenza e, conseguentemente, senza nessuna tutela — amministrativa o giurisdizionale — per quei soggetti che ver-

sano in condizioni più svantaggiate rispetto ai prescelti.

È, quindi, necessario ricondurre sullo stesso piano aziende pubbliche e private, sì che le prime siano costrette ad assumere i soggetti aventi diritto secondo criteri predefiniti la cui violazione comporterebbe la tutela amministrativa o giurisdizionale.

L'eliminazione di questa disparità di trattamento disincentiverebbe di molto la « corsa » al riconoscimento di una falsa invalidità, dato che la tutela amministrativa o giurisdizionale garantita ai concorrenti pretermessi, seppur aventi priorità nelle graduatorie, porterebbe quasi sempre alla scoperta dell'illecito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Le aziende private, nonché le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui agli articoli 11 e 12, tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ».

ART. 2.

1. Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è abrogato.

